

# STATUTO

(modificato con Delibera n.03 dell'Assemblea ordinaria del 09.06.2012)  
dell'Associazione di Promozione Sociale

**L.A. VOL.A.N.D.A.**

**Libera Associazione volta a valorizzare le nostre diverse abilità.**



## ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita nel rispetto della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: **L.A. VOL.A.N.D.A.** con sede in Badia Polesine (RO), via Cigno n° 113, disciplinata ai sensi della legge 383/2000.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## ART. 2

(Scopi)

1. L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge la propria attività perseguendo in modo esclusivo finalità di **solidarietà** e "**promozione sociale**".
2. i proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - Promuovere una cultura che metta in primo piano la **dignità** della persona valorizzandone la diversità, nella consapevolezza che questo possa creare un mondo più abitabile per tutti.
  - Sensibilizzare l'Opinione pubblica sul fatto che le "**diverse abilità**", possono costituire una ricchezza per la collettività.
  - Ribadire con fierezza il **diritto all'integrazione civile e sociale** della "persona" qualunque sia il suo grado di abilità ed autonomia.
  - Costituire sull'argomento "**diverse abilità**", un momento incontro-confronto nel quale allacciare nuove relazioni **partecipate** ed in cui sperimentare tutte le intelligenze e le abilità.
  - Recuperare il senso del fare quotidiano, trovare gli strumenti adatti per cercare di capire, capire per cambiare lo stato di fatto, passare dalla "**buona volontà dei sentimenti**" alla "**buona volontà organizzata**", mirata a superare l'idea funzionalista riferita ad un modello ideale di adulto efficiente.
  - Svolgere un'azione d'informazione alle famiglie degli associati.
  - Favorire e promuovere i processi di inserimento lavorativo in aziende, cooperative, Enti pubblici attraverso attività di formazione, orientamento al lavoro, inserimenti con tirocini, borse lavoro, ecc.
  - Facilitare il dialogo e la collaborazione fra i cittadini, le famiglie e le istituzioni in materia di politiche sociali e servizi alla persona.
  - valorizzare le competenze, le capacità, i prodotti ed i lavori delle persone disabili ( o diversamente abili).
  - L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

## ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 4**

(Modificazione dello statuto)

1. Lo statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei 3/4 degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 5**

(i Soci)

1. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età, che condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. L'Organo competente a deliberare sull'ammissione è il Consiglio Direttivo. Ci sono tre categorie di soci:
  - a) **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e che esercitano le prerogative assembleari di cui al successivo art.9),
  - b) **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, anche questi esercitano le prerogative di cui al precedente punto a)),
  - c) **onorari** (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari a favore dell'Associazione. Non versano la quota associative, né esercitano le prerogative Assembleari).
2. la qualità di socio non è trasmissibile.

#### **ART. 6**

(Ammissione e Dimissione)

1. Il Consiglio Direttivo ratifica l'eventuale ammissione entro trenta giorni. L'ammissione comporta il versamento della quota d'iscrizione e dà diritto a ricevere la tessera sociale. Nel caso che la domanda venga respinta il diniego va motivato e l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni volontarie da socio vanno presentate per scritto al Presidente.

#### **ART. 7**

(Diritti e doveri dei Soci)

1. I soci ordinari hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione, di eleggere gli Organi dell'Associazione, di essere eletti e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
2. I soci ordinari e sostenitori sono tenuti:
  - 1) al pagamento della tessera sociale annuale entro il 31 dicembre;
  - 2) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - 3) il comportamento degli aderenti dovrà essere animato da spirito di solidarietà, gratuità ed attuato con correttezza e buona fede.

#### **ART. 8**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. il socio può liberamente recedere mediante comunicazione scritta al Presidente.
2. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  - 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.  
 Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver acquisito le eventuali giustificazioni dell'interessato. E' ammesso appello entro 30 gg. all'Assemblea. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

### ART. 9

(Gli Organi Sociali)

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.



### DELL'ASSEMBLEA

#### ART. 10

(Composizione)

1. L'assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente eletto o da un suo delegato.

#### ART. 11

(Convocazione)

1. **L'assemblea ordinaria** viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa deve:
  - approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. **L'assemblea straordinaria** è convocata su iniziativa del Presidente tutte le volte che almeno 2/5 del Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando 1/10 dei soci lo richieda. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso (scritto) contenente l'ordine del giorno almeno n. 5(cinque) giorni prima

#### ART. 12

(Validità dell'assemblea)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolare con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio.
2. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita **qualunque sia il numero** dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
3. E' ammessa una sola delega per ogni socio.
4. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o da un suo delegato di volta in volta nominato.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 22 codice civile).

#### ART. 13

(Votazione)

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
2. **L'assemblea delibera a maggioranza** dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto (in cui è prevista la presenza di **3/4** dei soci con deliberazione a maggioranza).

## ART. 14

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal Segretario; o da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è custodito dal Presidente dell'Associazione.
3. Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

## DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### ART. 15

(Composizione, funzioni e durata)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l'assemblea e restano in carica **cinque** anni.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
4. Il Consiglio Direttivo deve:
  - 1) Nominare nel suo seno il Vice-presidente;
  - 2) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
  - 3) stabilire l'ammontare delle quote associative da proporre all'assemblea;
  - 4) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - 5) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
  - 6) approvare gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
  - 7) deliberare l'accettazione di erogazioni liberali in denaro, e le donazioni;
  - 8) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
  - 9) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - 10) formulare il regolamento interno dell'Associazione;
  - 11) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione dei soci;
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. **NON** sono ammesse deleghe tra i suoi membri.

## DEL PRESIDENTE

### ART. 16

(Elezione, Funzioni e Durata)

1. Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, **ha la legale rappresentanza** dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Sottoscrive il verbale dell'assemblea congiuntamente al Segretario (o chi ne fa le veci).
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
3. In caso di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

## DELLE RISORSE

### ART. 17

(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:



- a) quote associative;
  - b) contributi, donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

### **ART. 18**

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che le destina alle finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.

### **ART. 19**

(Somme Versate)

1. Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali **non** sono rimborsabili in ogni caso.

### **ART. 20**

(Bilancio)

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il consuntivo dev'essere presentato all'Assemblea, per l'approvazione, il entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. l'eventuale Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

### **ART. 21**

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
2. L'eventuale bilancio preventivo è depositato presso la sede della Associazione per quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della Associazione per quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

### **ART. 22**

(Scioglimento devoluzione dei beni)

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene stabilito col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, gli eventuali beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre ONLUS, organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.



**ART. 23**

(ConSORZI, coordinamenti e Convenzioni)

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statuari, può consorziarsi in coordinamento con altre Associazioni della zona che operano nel medesimo ambito.
2. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono stipulate dal Presidente e deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Copia di ogni convenzione sarà custodita, a cura del Presidente.

**ART. 24**

(Copertura assicurativa)

1. Gli aderenti all'Associazione possono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 25**

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al C.C., alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Questo Statuto APPROVATO ALL'UNANIMITA' dall'Assemblea ordinaria del 09.06.2012 è composto da N° 25 articoli disposti su sei pagine.

Il Presidente dell'assemblea.....(firma).....

Il Segretario dell'assemblea.....(firma).....

**Copia conforme all'originale agli atti.**

**Il Presidente**

REGISTRATO A BADIA POLESINE add. 19 GIU. 2012  
 al nr. 1200 Serie 3 con € 168,00  
(GENTILESSANTOTTO/00)  
 di cui € ..... per trascrizione

ASSISTENTE  
 Annamaria PIGLIANI  
*[Handwritten signature]*

